

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE EMERITO
E DI PROFESSORE ONORARIO**

Emanato con D.R. n. 15308 del 19 gennaio 2017

Modificato con D.R. n. rep. 8666/2020, prot. n. 0107880/20 del 29 dicembre 2020

Pubblicato all'Albo online dell'Ateneo il 30 dicembre 2020

In vigore dal 31 dicembre 2020

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE EMERITO E DI PROFESSORE ONORARIO

Art. 1

Oggetto e Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento del titolo di "Professore Emerito" e di "Professore Onorario" in conformità a quanto disposto dall'art. 111 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R.D. 31.08.1933, n. 1592 e dall'art. 15, comma 2, della Legge 18.03.1958, n. 311.

Art. 2

Requisiti e procedura per il conferimento del titolo

1. L'Università degli Studi di Milano – Bicocca (d'ora innanzi Università) può proporre il conferimento del titolo di "Professore Emerito" ai professori ordinari che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, qualora abbiano prestato almeno venti anni di servizio in tale qualità. Il titolo di "Professore Onorario" potrà essere conferito ai professori ordinari che abbiano prestato almeno quindici anni di servizio nella qualifica.

2. Il titolo di Professore Emerito e Professore Onorario potrà essere richiesto per professori che nel corso della carriera abbiano contribuito in modo eccezionale al lustro e alla crescita dell'Ateneo e al suo prestigio a livello nazionale e internazionale.

3. La proposta di conferimento del titolo è avanzata dal Dipartimento di ultima afferenza del docente con deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza degli aventi diritto nella composizione ristretta ai professori di prima fascia.

4. La delibera del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Senato Accademico che valuterà le proposte tenendo conto dei seguenti criteri:

- aver prestato la maggior parte degli anni di ruolo come professore ordinario, di cui al comma 1, a tempo pieno e in servizio presso l'Università di Milano - Bicocca;
- il prestigio scientifico con particolare riguardo alla visibilità internazionale, come testimoniato da importanti premi e riconoscimenti, rilevante ruolo in società scientifiche o organizzazioni di alto profilo;
- la copertura di importanti incarichi di tipo istituzionale nazionali e internazionali.

5. Per ogni anno solare è possibile proporre il conferimento del titolo ad un numero di docenti non superiore al trenta per cento della media dei professori cessati dal servizio nell'arco del triennio precedente e in possesso dei requisiti temporali. Le proposte pervenute in corso d'anno sono valutate dal Senato Accademico nelle prime sedute dell'anno successivo.

6. Le delibere del Senato Accademico e del Dipartimento sono trasmesse al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini della concessione del titolo.

Art. 3

Attività di ricerca e di didattica

1. Il Professore Emerito od Onorario può continuare a svolgere attività di ricerca, senza oneri per l'Università, e può ricoprire l'incarico di responsabile di progetti, anche finanziati da enti pubblici e privati.
2. Al Professore Emerito od Onorario possono essere attribuiti incarichi di insegnamento.
3. Il Professore Emerito o Onorario ha diritto ad uno spazio di lavoro concesso dal Direttore, compatibilmente con le disponibilità dipartimentali, da rinnovare ogni 2 anni. Ha inoltre diritto all'accesso alla rete di Ateneo, ai servizi bibliotecari e alla casella di posta elettronica per cinque anni, rinnovabili su richiesta dell'interessato.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.